

Rep. n. 24950/10

COMUNE DI VITERBO

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTA, DEI PARCHEGGI A RASO E IN STRUTTURA DEL COMUNE DI VITERBO E SERVIZI ANNESSI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di maggio, in Viterbo in una sala del Palazzo Comunale sito in Via Ascenzi, n. 1.

Avanti di me Dott.ssa Vichi Francesca, Segretario Generale, firma digitale intestata a Francesca Vichi rilasciata da Infocert S.p.A. n. 1205100000520289, valida sino al 30 giugno 2019 e non revocata, autorizzato per legge a rogare gli atti per conto del Comune senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti da me consentita, si sono personalmente costituiti:

- 1) Dott. Luigi Celestini, nato a Viterbo (VT), il 7 settembre 1961, firma digitale intestata a Luigi Celestini, n.1205100000811405 rilasciata da Infocert S.p.A , valida sino al 21 ottobre 2018, e non revocata, Dirigente del Settore Cultura e Turismo, gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica Istruzione e rapporti con l'Università, Patrimonio del Comune di Viterbo, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso ai sensi dell'art. 40 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti – C.F. : 80008850564, nominato con decreto sindacale n. 155 del 31 agosto 2016; di seguito denominato anche Ente affidante;
- 2) Sig. Curcio Cesare, nato a Pompei (NA) il 15 settembre 1950, firma

digitale intestata a Curcio Cesare rilasciata da Aruba Pec n. 7420102200026681 valida sino al 14 dicembre 2017 e non revocata, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo nella sua qualità di Amministratore Unico della Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio”, con sede in Viterbo – Via S. Biele, 22 – C.A.P.: 01100 – iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo in data 10 gennaio 2003 - C.F.: 01733690562, come risulta dal Documento di Verifica di Autocertificazione n. P V2266830 del 23 marzo 2017, in atti del Comune, di seguito denominato anche Gestore.

La Prefettura di Viterbo con nota Prot. n. 0025659 dell'8 maggio 2017 ha comunicato che la nota Prot. n. PR_VTUTG_Ingresso_0019828_20170407 di richiesta dell'informazione antimafia relativa alla Società “Francigena S.r.l. con Unico Socio”, è in corso di istruttoria per cui si procede alla stipula ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà di recesso per l'Amministrazione nel caso di informazioni che impediscano la prosecuzione del contratto;

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io, Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso:

PREMESSO CHE

- La Società Francigena S.r.l. è società a responsabilità limitata a socio unico, costituita il 23 dicembre 2002 per atto Notaio

Magnanini, rep. n. 62337, racc. n. 15998, partecipata interamente sin dalla sua costituzione dal Comune di Viterbo ed avente quale oggetto sociale la gestione di vari servizi pubblici locali del Comune stesso.

- La Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio” attualmente gestisce, a seguito di affidamento *in house* da parte del Comune di Viterbo, i servizi pubblici locali del Trasporto Pubblico Locale, del Trasporto Pubblico Scolastico, dei parcheggi in struttura ed a raso, delle Farmacie, del ramo dei Servizi Tecnologico;
- in particolare, con atto G. C. n. 97 del 31 marzo 2015 avente per oggetto: “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie – commi 611-612 finanziaria 2015 L. 23 dicembre 2014, n. 190”, il Comune di Viterbo ha confermato alla Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio” la gestione dei servizi di sosta e parcheggi a raso e in struttura;
- la Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio” possedeva al momento dell’affidamento, e ha continuato ininterrottamente a possedere, i requisiti soggettivi, le capacità tecniche e finanziarie, nonché le autorizzazioni necessarie per la gestione dei servizi alla stessa affidati;
- La Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio” opera in conformità al modello *in house providing*, rispettando i tre requisiti stabiliti in materia dall’ordinamento comunitario e nazionale: infatti, è società a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente dal Comune di Viterbo; è soggetta ad una forma di

controllo da parte del Comune di Viterbo analoga a quella svolta dalla stessa Amministrazione sulle proprie strutture interne (cd. requisito del controllo analogo); svolge la totalità della propria attività quale Gestore dei servizi affidati dal Comune di Viterbo;

- con Relazione ex art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012, convertito con mod. in L. n. 221/2012 e successive integrazioni, è stato dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento *in house* del servizio parcheggi, aree di sosta, gestione ascensori Valle Faul e infomobilità;
- con riguardo all'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale per la gestione dei servizi suddetti, il Comune di Viterbo, ha stabilito e con il presente atto stabilisce specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che il servizio stesso sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutta l'utenza interessata (universalità), con mezzi e personale adeguati, alle tariffe stabilite dal Comune stesso, a condizioni di qualità simili a parità di condizioni;
- con Deliberazione di G.C. n. 98 del 6 aprile 2017, il Comune di Viterbo – sulla base delle risultanze e delle conclusioni della suddetta Relazione - ha confermato alla Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio” la gestione dei servizi di sosta e parcheggi a raso e in struttura, comprensiva della parte relativa all'Infomobilità ed ascensori Valle Faul per gli anni 2017 – 2021, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente;

- Con la medesima Deliberazione di G.C. n. 98 del 6 aprile 2017, il Comune di Viterbo ha approvato il relativo schema di contratto e l'Elenco delle aree di sosta e parcheggi affidati al Gestore, che si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per dispensa delle parti.

CIO' PREMESSO

richiamata la Relazione ex art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012 e successive integrazioni, approvata con Deliberazione G.C. n. 98 del 6 aprile 2017;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, artt 5 e 192;

Viste le linee guida ANAC Approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 235 del 15 febbraio 2017;

Visto il quadro economico/analisi della congruità economica del costo del servizio, quale risulta dal piano operativo anno 2017, che al presente atto si allega sotto la lettera B), omessane la lettura per dispensa delle parti;

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente Contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto appresso;

ARTICOLO 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di

Servizio ed ha valore di patto.

ARTICOLO 2 – Oggetto

2.1 Il presente Contratto di Servizio disciplina il rapporto tra l'Ente Affidante, Comune di Viterbo, ed il Gestore, Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio", in merito all'esercizio del servizio parcheggi e sosta e servizi annessi nel Comune di Viterbo.

2.2 Il servizio comprende l'organizzazione e la gestione dei parcheggi in superficie e delle aree di sosta a pagamento dell'Ente Affidante, ivi compresa la gestione di tutte le nuove apparecchiature messe a disposizione dall'Amministrazione. Il Servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di interesse pubblico locale, ed in quanto tale rientrante nella titolarità esclusiva dell'Ente Affidante.

2.3 E' considerata attività connessa al servizio affidato ed essenziale per l'efficiente svolgimento dello stesso, la gestione dei 3 ascensori che collegano Valle Faul al parcheggio di Piazza Martiri d'Ungheria (affidato in gestione alla Società) ed a Piazza S. Lorenzo, con le relative attività di organizzazione e gestione dei servizi di vigilanza ispettiva, videosorveglianza e pronto intervento H24.

E' altresì considerata attività connessa la gestione delle attrezzature e dei pannelli ad informazione variabile compresi nel sistema di Infomobilità, di proprietà dell'Ente Affidante, di cui all'allegato elenco sotto la lettera C) al presente atto, omessane la lettura per dispensa delle parti.

2.4. Spetta all'Ente Affidante, anche su proposta del Gestore, il compito di individuare, nell'ambito delle politiche sulla mobilità e sosta, le vie e le piazze da riservare alla sosta a pagamento e le tipologie tecniche del

parcheggio, a raso con biglietti cartacei (AUTOPARK) e/o parcometri, oppure custoditi in struttura con casse manuali e/o automatiche.

2.5 Il presente Contratto è soggetto a revisione:

- a) ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta e vi sia il consenso dell'altra parte;
- b) in caso di provvedimenti legislativi che modifichino in modo sostanziale il costo necessario ad erogare il presente servizio;
- c) nel caso di affidamento di servizi aggiuntivi ulteriori.

ARTICOLO 3 – Validità

3.1 Il presente contratto di servizio ha validità 5 anni con decorrenza dalla data di stipula.

3.2 Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di revoca dell'affidamento, la Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio" è obbligata a garantire, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni validi per l'anno di affidamento fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

3.3 L'Ente Affidante darà comunicazione alla Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio" della data di effettivo subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, almeno 60 gg. prima dello stesso.

ARTICOLO 4 – Attività di competenza del Gestore

Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

4.1. con riguardo alla gestione del servizio di parcheggi e sosta:

- a) l'acquisto dei biglietti da obliterare manualmente (biglietti cartacei denominati AUTOPARK), delle schede elettroniche, delle tessere da utilizzare nei parcometri, delle tessere da utilizzare nei lettori delle casse manuali ed automatiche dei parcheggi in struttura e di qualsiasi altro sistema individuato necessario per il pagamento della sosta;
- b) l'acquisto e l'installazione di tutte le apparecchiature occorrenti (ad esclusione di ulteriori parcometri di nuova generazione la cui fornitura è prevista da parte dell'Ente Affidante), da utilizzare per la disciplina della sosta e la esazione della tariffa di sosta e dei relativi ricambi, quali carta, dispositivi di stampa, ecc;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature di cui sopra e di quelle rese disponibili dall'Ente Affidante;
- d) contratti per la fornitura di energia elettrica (eccetto utenze ascensori) e per il traffico dati, compreso l'acquisto di schede SIM eventualmente necessarie;
- e) l'acquisto e l'installazione di tutta la segnaletica verticale necessaria, la realizzazione della relativa segnaletica orizzontale e la loro manutenzione;
- f) il servizio di raccolta e contabilizzazione degli incassi;
- g) la gestione dei rivenditori autorizzati alla vendita dei biglietti cartacei denominati AUTOPARK, schede elettroniche e tessere per parcometri;
- h) la vigilanza, svolta congiuntamente al Comando di P.L., sul regolare pagamento da parte dei fruitori della tariffa dovuta e l'accertamento di violazioni in materia di sosta, anche a mezzo di ausiliari del traffico.

4.2 con riguardo alla gestione dei tre impianti di risalita (ascensori) in

servizio pubblico adibiti al trasporto delle persone che collegano Valle Faul al parcheggio di Piazza Martiri d'Ungheria ed a Piazza S. Lorenzo:

a) prove di funzionamento giornaliero dei 3 ascensori nonché il servizio di apertura e chiusura tutti i giorni dell'anno con i seguenti orari:

Apertura ore 7:30,

Chiusura ore 20:30,

salvo richieste di prolungamento da parte dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni;

b) il servizio di vigilanza ispettiva con ronde di ispezione tra le ore 20,30 e le ore 7,30 di tutti i giorni dell'anno, eseguite da Guardie Particolari Giurate, armate, automunite e radiocollegate con la Centrale Operativa operante h 24 su gg.365;

c) l'allestimento di una postazione di controllo operativa, dotata di n. 3 monitor, collegata al circuito di telecamere già installato presso gli ascensori relativo al servizio di videosorveglianza;

d) il servizio di pronto intervento durante il periodo di funzionamento dell'ascensore a seguito di situazioni anomale riscontrate attraverso il sistema di videosorveglianza, effettuato dal personale abilitato alla sorveglianza e controllo e per il restante orario giornaliero da Guardie armate automunite e radiocollegate con la centrale operativa operante tutti i giorni dell'anno.

e) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture annesse e pertinenziali (ingresso ascensore Valle Faul , uscite di sicurezza S. Clemente e del relativo montascale, Via S. Antonio e uscite su Piazza S. Lorenzo);

- f) revisioni periodiche previste dalla normativa vigente;
- g) oneri assicurativi RCT e per danni all'impianto;
- h) oneri connessi alla direzione di esercizio;
- i) pulizia degli impianti e delle loro pertinenze almeno 3 volte a settimana.

4.3 con riguardo alla gestione degli impianti di Infomobilità:

a) funzionamento di una sala operativa, con il compito di sovrintendere e controllare giornalmente (260 gg/anno) il funzionamento dell'impianto, segnalando alla Società Italdata S.p.A. ed al Centro elaborazione dati del Comune eventuali anomalie.

b) richiesta alla Società Italdata S.p.A. delle manutenzioni ordinarie di competenza di quest'ultima ai sensi del contratto stipulato dalla Società Italdata S.p.A. con il Comune di Viterbo Rep. 24872/15 che si allega al presente atto sotto la lettera D), omessane la lettura per dispensa delle parti; le richieste di intervento verranno effettuate dalla Società Francigena S.r.l. in nome e per conto del Comune di Viterbo in forza del contratto citato;

c) manutenzioni straordinarie capitalizzabili nella misura del 5% del valore dell'impianto, con un tetto di € 5.250,00, oltre i quali la Società provvederà a notificare all'Ente Affidante l'intervento da eseguire e il preventivo di spesa; in tale ultima evenienza le opere di manutenzione straordinaria saranno effettuate a cura della Società Francigena S.r.l. e a spese dell'Ente Affidante. Per manutenzione straordinaria si intenderanno tutti gli interventi che non rientrano nella manutenzione ordinaria e non ricompresi nei rischi di cui alla polizza assicurativa richiamata al punto successivo;

d) spese per la stipula di idonea polizza assicurativa full risk, che copra

anche i danni elettrici ed elettronici che possono derivare all'impianto da agenti atmosferici e/o da sovratensione di rete e/o da eventuali atti vandalici;

e) costi relativi al contratto di telefonia mobile per le 11 Sim card per il traffico dati da e verso il centro elaborazione dati del Comune. Le spese e gli oneri dell'energia elettrica saranno a carico dell'Ente Affidante .

ARTICOLO 5 – Obblighi dell'Ente Affidante

5.1 L'Ente Affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nella Relazione ex art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012 e successive integrazioni e nel presente Contratto, realizzando tutti gli interventi di propria competenza.

5.2. L'Ente Affidante si impegna a rilasciare al Gestore, a titolo gratuito, il nulla osta e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle nuove e/o aggiuntive opere per l'installazione delle apparecchiature di informazione dell'utente, di disciplina ed esazione della tariffa.

ARTICOLO 6 – Modalità di esecuzione del servizio – Affidamento di parcheggi aggiuntivi.

6.1. Il servizio dovrà essere svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Gestore del servizio;

6.2. Il Gestore si obbliga ad adottare, nella gestione dei parcheggi, tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utenza, nonché l'incolumità degli utenti.

A tale scopo il Gestore ha presentato polizza di Responsabilità Civile Generale n. 099 00434333 emessa dalla Generali Ina Assitalia con scadenza 31 dicembre 2017 – Agenzia di Viterbo, con obbligo del Gestore

al rinnovo sino alla scadenza del contratto.

Si impegna a garantire che il servizio stesso sia prestato in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutta l'utenza interessata (universalità), con mezzi e personale adeguati, a condizioni di qualità simili a parità di condizioni ed in conformità alle tariffe stabilite e comunicate dal Comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 8.

6.3. I titolari degli abbonamenti non avranno diritto alla riserva di posti ma solo al parcheggio nei posti liberi disponibili.

6.4. Qualora si verificassero turbative alla circolazione stradale derivante da code di veicoli, in attesa di entrare nel parcheggio, tali da poter arrecare pregiudizio alla pubblica sicurezza, potranno essere disposti, dopo consultazione con il Gestore del parcheggio, temporanei provvedimenti modificativi dell'ordinario svolgimento del servizio da parte del Comando di Polizia Locale.

6.5. La vigilanza nei parcheggi di cui al presente contratto, ai fini del controllo sul regolare assolvimento da parte dei fruitori della tariffa dovuta, verrà effettuata dal personale del Gestore, che dovrà essere in possesso del titolo di "ausiliario del traffico", nonché dal corpo di Polizia Locale nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

6.6. Su specifica richiesta dell'Ente Affidante, il Gestore si impegna alla gestione di ulteriori parcheggi che saranno a lui affidati.

6.7 Il servizio di gestione dei 3 ascensori con le connesse attività di vigilanza, videosorveglianza e pronto intervento, potrà essere svolto – sempre sotto la responsabilità della Società - a mezzo di soggetti specializzati, individuati in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – Costi

Sono a carico esclusivo del Gestore tutti i costi della gestione delle attività di cui all'art. 4.

ARTICOLO 8 – Tariffe

8.1. Spetta al Comune di Viterbo la formulazione della politica tariffaria della sosta nella città. La politica tariffaria dovrà fissare il costo della sosta oraria e delle frazioni d'ora nelle varie zone della città e nelle diverse giornate (feriali, festivi, ecc.) nonché gli intervalli di tempo che all'interno di una giornata definiscono le fasce orarie in cui la sosta è a pagamento.

8.2. La tariffa in vigore è quella di cui all'atto di G.C. n. 45 del 1° febbraio 2002 e la stessa non potrà essere adeguata se non con successive deliberazioni della Giunta Comunale.

8.3 Gli ascensori di Valle Faul non sono soggetti a tariffa.

ARTICOLO 9 – Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del Servizio

9.1. I proventi della gestione inerenti al servizio dei parcheggi sono di esclusiva competenza della Società “FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio”

9.2. Il canone annuo per la gestione del servizio di cui al comma 1) viene stabilito in un importo pari al 30% degli incassi annui, IVA esclusa, di tutti i parcheggi affidati alla Società, dedotte le spese da questa sostenute per:

- (a) adempimenti di cui all'art. 4.3, lett. a) - e) relativi agli impianti di Infomobilità, per la parte eccedente l'importo di cui al successivo comma 4;
- (b) ammortamenti economici, investimenti effettuati;

- (c) costo complessivo annuale delle polizze assicurative richieste;
- (d) costo complessivo annuale dei consumi elettrici e dei materiali di consumo (IVA esclusa);
- (e) costo del personale necessario alla gestione dei parcheggi;
- (f) costo delle manutenzioni straordinarie e degli impianti;
- (g) costo del rifacimento della segnaletica stradale;
- (h) costo materiali di consumo;
- (i) costo di imposte e tasse.

9.3 Il corrispettivo riconosciuto dal Comune per la gestione degli ascensori e delle attività connesse è pari ad € 44.110,00 (euro quarantaquattromilacentodieci) oltre I.V.A. da tale importo saranno portati in deduzione gli introiti pubblicitari derivanti dalla gestione degli spazi di pertinenza degli ascensori.

9.4 Il corrispettivo riconosciuto dal Comune per la gestione degli impianti di infomobilità è pari ad € 5.070,32 (euro cinquemilasettanta e centesimi quarantadue) oltre I.V.A.

ARTICOLO 10 – Controllo analogo

L'Ente Affidante, attraverso i propri Uffici competenti, provvederà ad effettuare sui servizi resi dalla Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio" un controllo analogo a quello esercitato su un proprio servizio.

ARTICOLO 11 – Definizione del sistema di monitoraggio del servizio

11.1. L'Ente Affidante svolge un monitoraggio costante sull'andamento del servizio. Tale monitoraggio comprende la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dalla Società in esecuzione del presente contratto.

11.2. A tal fine, il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento

delle attività da espletare nella gestione del servizio. Il controllo, pertanto, si svolgerà in forma antecedente, contemporanea e susseguente.

11.3. Il Gestore dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. L'Ente Affidante si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le verifiche che riterrà opportune circa le attività svolte in esecuzione del presente contratto.

11.4. Alla fine del rapporto contrattuale, il Gestore trasmetterà al Comune i dati inerenti la conduzione del servizio. Con periodicità quadrimestrale il Gestore trasmetterà al Comune i dati inerenti la gestione del servizio. I dati riguarderanno il numero dei biglietti "AUTOPARK", delle schede elettroniche e tessere vendute, il ricavo di ogni cassa automatica e parcometro installato, e quanto altro necessario per il monitoraggio del servizio.

11.5. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile al Gestore, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà al Gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale presentare giustificazioni e rimuovere le irregolarità.

ARTICOLO 12 – Risoluzione e decadenza - recesso

12.1 L'Ente affidante potrà dichiarare la decadenza della Società Francigena S.r.l. con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in casi di:

- mancato avvio del servizio nel termine stabilito dal presente

Contratto;

- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo della Società salvo il caso di cui all'art. 186 bis R.D. n. 267/1942;
- condanna con sentenza passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Unico o il Direttore generale o il Direttore di esercizio della Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio", o nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente l'affidamento, salvo che l'Impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; è comunque causa di decadenza la condanna, con sentenza passata in giudicato, nei confronti degli stessi soggetti, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti degli stessi soggetti, ovvero l'assoggettamento di uno di questi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- perdita dei requisiti di idoneità tecnica ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

- mancata copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;
- ingiustificate e gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi affidati verificatesi almeno 3 volte, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo; in tali ipotesi, la risoluzione potrà essere dichiarata solo dopo 3 contestazioni alla Società da parte dell'Ente affidante ed assegnazione di termine per presentare giustificazioni e rimuovere le irregolarità, come previsto all'art.11.

12.2. L'Ente affidante avrà facoltà di recedere in caso di sopravvenute modifiche normative o provvedimenti che impongano l'affidamento del servizio con modalità diverse da quella *in house*.

ARTICOLO 13 – Valore del contratto

Le parti reciprocamente concordano che il valore presunto annuale del presente contratto ammonta ad €. 976.000,00 (euro novecentosettanta-seimila) oltre I.V.A. per un importo presunto complessivo per cinque anni pari ad €. 4.880.000,00 (euro quattromilionioctocentoottantamila) oltre I.V.A.

ARTICOLO 14 – D.U.R.C.

La Società risulta regolare per quanto riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per I.N.P.S. I.N.A.I.L. dallo Sportello Unico Previdenziale della sede di Viterbo rilasciato in data 3 aprile 2017, in atti del Comune.

ARTICOLO 15 – DOMICILIO

La Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio" dichiara di eleggere il

proprio domicilio presso la Segreteria Generale del Comune di Viterbo –
Via F. Ascenzi, 1.

ARTICOLO 16 – Controversie tra le parti

Qualora tra il Comune ed il Gestore sorgano controversie in ordine alla validità e/o efficacia, all'interpretazione, all'applicazione e/o all'esecuzione, ciascuna parte potrà notificare all'altra parte l'esistenza di tali contestazioni o divergenze, precisandone la natura e l'oggetto. In tali ipotesi, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la controversia, concordando apposito incontro, eventualmente assistite dai rispettivi tecnici o legali, con l'intento di pervenire ad una composizione bonaria secondo principi di buona fede e correttezza.

Qualora la controversia non sia componibile bonariamente, sarà competente unicamente il Foro di Viterbo, con esclusione di eventuali fori alternativi

ARTICOLO 17 – Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente Contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 18 – Riferimenti normativi

Per tutto non previsto nel presente contratto di servizio si fa espresso riferimento ai dettati normativi comunitari europei.

ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio" la quale ha versato presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa – S. Paolo la

somma di €. 8.813,36 (euro ottomilaottocentotredici e centesimi trentasei) per diritti di rogito ed €. 245,00 (euro duecentoquarantacinque) per spese contrattuali come risulta dalle ricevute del 16 maggio 2017.

ARTICOLO 19 - PRIVACY

Il Comune di Viterbo, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 19 (diciannove) pagine intere a video, imposta di bollo assolta in forma virtuale; atto che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il Dirigente del III Settore

Dott. Luigi Celestini

L'Amministratore Unico della Società "FRANCIGENA S.R.L. con Unico Socio"

Dott. Cesare Curcio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Francesca Vichi

